Conto corrente con la posta

Anno 89° — Numero 280

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 5 dicembre 1947

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO
con decorrenza 1° gennaio 1948

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 - Semestrale L. 1800 Trimestrale L. 1000 - Un fascicolo L. 20	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000 Trimestrale L. 600 - Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AGLI ABBONATI

Allo scopo di evitare interruzioni nell'invio della *Gazzetta Ufficiale*, si pregano i Signori Abbonati, nonchè le Amministrazioni Comunali, di voler provvedere tempestivamente — in conformità delle tariffe suindicate — al rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1948.

LA LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 luglio 1947, n. 1335.
Estensione alle Amministrazioni militari del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138, riguardante la riassunzione e l'assunzione obbligatoria dei reduci nelle pubbliche Amministrazioni . . . . Pag. 3594

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1° ottobre 1947, n. 1336.
Approvazione della tariffa professionale dei dottori agronomi . . . . Pag. 3595

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1947, n. 1337.
Esenzione dalla tassa di registro per gli acquisti di navi all'estero . . . . Pag. 3600

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 novembre 1947, n. 1338.
Esecuzione degli sfratti nei Comuni nei quali esista una eccezionale deficienza di alloggi . . . . Pag. 3601

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 28 marzo 1947, n. 1339.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della scuola elementare « G. Guacci Nobile » 35° Circolo di Napoli . . . . Pag. 3601

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 maggio 1947, n. 1340.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della scuola elementare di Mongrando (Vercelli) . . Pag. 3601

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 luglio 1947, n. 1341.
Autorizzazione all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano ad accettare una eredità . . . . . Pag. 3601

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 agosto 1947, n. 1342.
Autorizzazione alla Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri di Ferrara ad accettare una donazione . . . . Pag. 3601

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 ottobre 1947, n. 1343.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Santissima Trinità, in Garzola di Como. Pag. 3601

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 novembre 1947.
Sostituzione dell'amministratore straordinario dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia. Pag. 3602

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 giugno 1947.
Nomina del presidente dell'Ente « Mostra conserve alimentari » in Parma . . . . Pag. 3602

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1947.

Cessione dei mobili e della biblioteca del soppresso gruppo rionale fascista « Dante Rossi » a favore del Liceo-ginnasio « Michelangiolo » di Firenze . . . . Pag. 3602

DECRETO MINISTERIALE 1° novembre 1947.

Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità circa il mantenimento dell'uso di locali in piazza Bovio n. 8, Napoli, per conto della Società Esercizi Telefonici. Pag. 3602

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Riassunto delle disposizioni contenute nella circolare n. 39 del 27 novembre 1947 del Comitato interministeriale dei prezzi, riguardante la revisione delle tariffe sull'autostrada Padova-Venezia . . . . Pag. 3603

Riassunto delle disposizioni contenute nella circolare n. 40 del 27 novembre 1947 del Comitato interministeriale dei prezzi, riguardante le tariffe dei trasporti urbani in concessione . . . . Pag. 3603

Ministero dell'industria e del commercio: Riassunto del provvedimento prezzi n. 138 del 1° dicembre 1947, riguardante le tariffe di alcuni acquedotti . . . . Pag. 3603

Ministero dell'interno:

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Sassari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945. Pag. 3604

Autorizzazione al comune di Brescia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947 . . . . Pag. 3604

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947 . . . . Pag. 3604

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Modena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947. Pag. 3604

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947. Pag. 3604

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Ravenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947 . . . . Pag. 3604

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Venezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947. Pag. 3604

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Nuoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947. Pag. 3604

Ministero del tesoro: Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . Pag. 3605

CONCORSI

Ministero della pubblica istruzione: Modificazioni al decreto Ministeriale 10 agosto 1947, relativo ai concorsi per titoli ed esami a posti di preside e di direttore negli istituti e nelle scuole d'istruzione media tecnica. Pag. 3605

Ministero dei trasporti: Concorso per esami a trentanove posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine e d'assistenza (gruppo C) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione . . . . Pag. 3606

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 luglio 1947, n. 1335.

Estensione alle Amministrazioni militari del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138, riguardante la riassunzione e l'assunzione obbligatoria dei reduci nelle pubbliche Amministrazioni.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138;

Visto il regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito in legge con la legge 7 giugno 1937, n. 1108;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Ai fini della riassunzione e dell'assunzione obbligatoria dei reduci nelle Amministrazioni facenti parte del Ministero della difesa, per gli impieghi non di ruolo disciplinati dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138, si applicano con le modifiche ed integrazioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Il termine di due mesi, di cui all'art. 2 del citato decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138, per le richieste di riassunzione, ai sensi dell'art. 1 del decreto medesimo, nelle Amministrazioni facenti parte del Ministero della difesa, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Amministrazioni facenti parte del Ministero della difesa sono tenute ad assumere, in servizio non di ruolo, combattenti della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, vedove ed orfane di caduti nelle guerre medesime o nella lotta di liberazione, in quanto siano divenuti unico sostegno della famiglia, partigiani combattenti e reduci dalla deportazione o dall'internamento effettuato dai tedeschi o dai fascisti o dall'internamento in Africa, in numero non inferiore al cinque per cento dei posti stabiliti complessivamente per le varie categorie nei ruoli organici del personale di ruolo di ciascuna delle Amministrazioni anzidette, ferme restando le rimanenti disposizioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138.

Art. 4.

L'indennità di licenziamento nella misura prevista nell'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138, può essere corrisposta anche al personale civile non di ruolo licenziato dalle Am-

ministrazioni facenti parte del Ministero della difesa in anticipata applicazione delle norme contenute nel citato decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, purchè posteriormente alla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 49941 in data 23 ottobre 1945.

Art. 5.

Per il licenziamento del personale non di ruolo addetto agli uffici periferici delle Amministrazioni facenti parte del Ministero della difesa possono costituirsi apposite Commissioni locali. Dette Commissioni, da nominarsi con provvedimento del Ministro o dalle autorità da questi delegate, saranno composte nei modi previsti dal secondo comma dell'art. 11 del menzionato decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138. Esse saranno presiedute da un funzionario appartenente ai ruoli degli impiegati civili, di grado non inferiore al nono.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CINGOLANI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1947
Atti del Governo, registro n. 15, foglio n. 2. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1° ottobre 1947, n. 1336.

Approvazione della tariffa professionale dei dottori agronomi.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 25 novembre 1929, n. 2248, sull'esercizio professionale dei dottori agronomi;

Visto il decreto Ministeriale 20 luglio 1932, che approva la tariffa delle competenze per le prestazioni professionali dei dottori predetti;

Visti l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 ed il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

E' approvata l'unita tariffa per le prestazioni professionali dei dottori agronomi, vistata dal Ministro per la grazia e giustizia.

La tariffa si applica in mancanza di particolari accordi fra le parti interessate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GRASSI — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1947
Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 108. — FRASCA

PARTE I

Competenze

PRIMA CATEGORIA

Competenze valutate in relazione al tempo impiegato.

GENERALITÀ

Art. 1. — In questa categoria vengono fissati gli onorari, la cui valutazione si riferisce al tempo impiegato nella esecuzione dei lavori coi quali gli onorari stessi hanno rapporto, salvo eventualmente quanto previsto nella seguente quarta categoria per quelle operazioni che richiedono dal dottore agronomo attitudini e cognizioni specifiche o rivestano carattere di particolare importanza.

Art. 2. — Sono computate in ragione del tempo impiegato, le competenze per:

a) lavori al tavolo, calcoli, relazioni, valutazioni, giudizi tecnici;

b) visite agrarie e relazioni;

c) stime di miglioramenti e danneggiamenti agrari;

d) esame di progetti di bonificamento fondiario-agrario;

e) liquidazione di danni di ogni e qualsiasi natura ed origine subiti dalle colture, salva per quanto indicato alla terza categoria, sezione terza;

f) sopraluoghi tecnici, perizie e ricerche commerciali e tecnologiche inerenti alle industrie agrarie (enologia, caseificio, oleificio, ecc.);

g) rilievi dendrometrici ed estimativi di boschi; con particolare richiamo a quanto previsto nell'art. 28;

h) pareri su formule di concimazioni;

i) analisi di terreni, concimi, foraggi, farine, panelli, semi, ecc.;

j) consegne, riconsegne e bilanci di beni rustici;

l) accertamento e rettifica di confini, infissione di termini, tipi di frazionamento ed altre operazioni catastali;

m) rilievo e disegno dell'andamento planimetrico del terreno se ricorrono gli estremi dei regi decreti 29 agosto 1890, n. 7140, e 21 maggio 1924, n. 528;

n) sistemazione di terreni, piani quotati;

o) rilievi di dettaglio di fabbricati rurali;

p) accessi agli uffici, ricerche di dati e documenti; riduzione e riproduzione di disegni, collazionatura di atti e di copie;

q) giuramenti e depositi di perizie giudiziarie;

r) lavori contabili, esclusa però la tenuta di una regolare contabilità;

s) esame, assistenza nelle pratiche riguardanti gravami fiscali, tasse, contributi, mutui, investimenti di capitali, ecc.;

t) i lavori in generale che non trovano altro elemento di valutazione che il tempo e che perciò non si possono assegnare alle categorie che seguono.

Art. 3. — Per le operazioni di questa categoria, spetta al dottore agronomo la competenza di L. 150 per ogni vacazione di un'ora, con un massimo di otto vacazioni giornaliere per lavori eseguiti in residenza e di dodici vacazioni per lavori eseguiti in campagna. La prima vacazione è fissata in L. 200 per lavori in studio e L. 250 in campagna.

In caso di particolare disagio, il compenso può essere aumentato fino ad un massimo del 40 per cento.

Art. 4. — Nel computo delle vacazioni si deve tener calcolo anche del tempo per trasferirsi in luogo e di quello per il ritorno in residenza, nonchè di quello perduto per cause indipendenti dal dottore agronomo incaricato.

Art. 5. — Al dottore agronomo spetta un compenso di L. 300 anche se l'incarico può essere espletato in tempo inferiore alle due ore. Trattandosi però di semplice consulto verbale, o di breve conferenza nel proprio studio, su argomenti di limitata importanza, tale compenso minimo può essere ridotto a L. 150.

Art. 6. — Le vacazioni incominciate si calcolano per intero.

SEZIONE I

Consegne, riconsegne e bilanci di beni rustici.

Art. 7. — Le competenze spettanti al dottore agronomo per la consegna e riconsegna dei beni rustici, sono calcolate a tempo o, in casi eccezionali, a discrezione, quando la superficie dell'azienda non superi i 20 ettari, o quando si tratti di terreni a colture ortive intensamente frazionate, di parchi o giardini, od infine quando trattisi di fabbricati adibiti ad industrie agrarie (caseifici, stabilimenti enologici, oleifici, ecc.), od alla manipolazione dei prodotti del suolo.

Art. 8. — Per gli inventari di consegna di aziende agrarie a coltura promiscua con arboreti, fabbricati rurali e manufatti, chiusure, vivai, ecc., le competenze spettanti al dottore agronomo saranno determinate a vacazioni.

Art. 9. — Negli onorari di cui agli articoli 7 e 8 s'intende compreso l'obbligo della redazione del verbale di consistenza, sia dei terreni che delle piantagioni e dei fabbricati, come l'obbligo della formazione di una planimetria puramente indicativa del fondo.

Art. 10. — Qualora il committente intenda che la planimetria venga ad assumere la forma di una vera e propria pianta del fondo, con divisione misurata degli appezzamenti, dei fabbricati, ecc., il tecnico applicherà, per tale esclusiva esecuzione, le competenze previste per i lavori topografici.

Art. 11. — Le riconsegne per lo scadere di un contratto di affitto o di un'amministrazione di beni rustici e le riconsegne per il rinnovarsi di simili contratti (quando già esistono le precedenti consegne con piante dimostrative) sono pure compensate per il tempo impiegato.

Quando però si tratta della scadenza di un contratto di locazione, il tecnico dovrà compilare anche i progetti riassuntivi con tutti i titoli di debito e credito; in questo caso spetterà al tecnico, in più degli onorari sopraddetti, un compenso del 3 % sul cumulo dei debiti e dei crediti fino a L. 200.000 e dell'uno per cento sull'eccedenza.

Art. 12. — Nel caso di riconsegna e nuova consegna, fatte contemporaneamente, il compenso viene stabilito con aumenti discrezionali fino al raddoppio delle vacazioni spettanti per la prima parte dell'operazione.

Art. 13. — Per gli inventari di boschi di cui sia richiesta la classificazione e la ripartizione delle piante di alto fusto, od anche quest'ultima solamente, si applicheranno le competenze a tempo previste nell'art. 2.

Art. 14. — Nel caso in cui i fondi oggetto di consegna siano frazionati o staccati, perchè posti in località diverse o costituenti aziende diverse, si terrà il debito conto del tempo necessario per accedervi.

Art. 15. — Le operazioni di consegna o riconsegna delle scorte vive e morte, macchine, attrezzi, ecc., vanno compensate sul valore della stima, a norma dell'art. 39, ridotto del venti per cento.

Ove si facciano invece solo per quantità e numero, e non per valore, saranno compensate a discrezione.

SECONDA CATEGORIA

Competenze valutate in relazione al lavoro eseguito secondo la sua estensione.

SEZIONE I

Lavori topografici

Art. 16. — I rilievi planimetrici e i disegni di piante saranno compensati in relazione alla superficie, alla difficoltà del terreno, alla scala, nonchè alla ubicazione dei terreni o dei fabbricati rurali.

Art. 17. — Quanto alle difficoltà dei terreni, i fondi rustici si dividono in due classi:

1) terreni piani o in dolce pendio, con poca o senza alberatura, con poche o senza strade o case, o corsi d'acqua, nonchè i terreni incolti a forte pendio;

2) terreni boscosi, paludosi, quelli a forte pendio che non siano incolti, nonchè i terreni piani o quasi piani con molte piantagioni, caseggiati, corsi d'acqua, oppure divisi in più corpi.

Per il rilievo e disegno planimetrico dei terreni appartenenti alla prima classe, le competenze sono le seguenti:

ESTENSIONE		Terreni pianeggianti		Terreni acclivi	
		scala 1:1000	scala 1:2000	scala 1:1000	scala 1:2000
Per estensioni inferiori a ha. 10		a tempo			
Per ogni ettaro da 10 a 50	L.	220	180	260	220
Per ogni ettaro in più fino a 100.	»	200	160	240	200
Per ogni ettaro in più dei cento	»	180	140	220	180

Per i terreni della seconda classe le competenze saranno aumentate del 50 per cento. Potranno venire raddoppiate in casi dimostratisi di grande difficoltà. Nei compensi previsti dalla precedente tabella, oltre il rilievo ed il disegno delle piante, è compresa la compilazione di un esemplare di esse per il committente.

Il computo delle superficie dei singoli appezzamenti è valutato a tempo e compensato a parte.

Art. 18. — Se oltre il disegno planimetrico deve essere eseguito anche quello altimetrico, le competenze per ciascuna classe vengono aumentate sino al 50 per cento.

Art. 19. — Quando si tratta di rilevare e disegnare solamente il perimetro dei fondi rustici, le competenze sono rappresentate dalla metà di quelle stabilite per il rilievo completo nella scala 1:2000.

Art. 20. — Quando si provvede alla formazione di piante dimostrative, alle quali servono ordinariamente di base i perimetri catastali, le competenze sono rappresentate da un terzo di quelle della tabella di cui all'art. 17 (scala 1:2000).

Art. 21. — Nel rilievo a disegno misto dei terreni della prima e seconda classe le competenze saranno calcolate separatamente per ciascuna parte del lavoro.

SEZIONE II

Studi ed impianti di ordinamenti colturali

Art. 22. — Per lo studio e l'impianto di ordinamenti colturali, le competenze spettanti al dottore agronomo sono compensate in relazione all'importanza economica dell'incarico con l'aggiunta di quelle spettanti per l'esecuzione dei lavori topografici.

Art. 23. — Se la planimetria è fornita dal committente, le competenze saranno le seguenti, per poderi di facile accesso ed in un sol corpo:

per poderi inferiori a 10 ettari: L. 2000;
per poderi da 10 a 20 ettari: L. 3000;
per poderi superiori a 20 ettari: L. 120 ad ettaro, con un minimo di L. 3000.

Nel compenso è compresa una copia del piano grafico di avvicendamento.

Quando l'ordinamento colturale è già definito e si tratti di modificare i piani esistenti, in relazione a nuovi indirizzi e necessità contingenti, la retribuzione minima spettante al dottore agronomo sarà di L. 1500.

Nei casi complessi per cui si rendono necessari speciali calcoli e conti colturali sulla convenienza economica delle colture e sulla scelta della rotazione, il compenso sarà sempre superiore al numero delle vacazioni (di campagna e di tavolo) occorse.

SEZIONE III

Classificazione dei terreni

Art. 24. — Nelle prestazioni inerenti alla formazione di catasti interni per Consorzi di scolo, d'irrigazione, ecc., per ripartizione di canoni mediante determinazione di aliquote o classi:

a) se la classazione è sommaria, il compenso per il tecnico sarà di L. 50 per ettaro, fino ad una estensione di 500 Ea.; di L. 40 da Ea. 500 a 1000; di L. 25 per estensioni superiori ai 1000 Ea.;

b) se la classazione è analitica, e cioè basata su di uno studio planimetrico, altimetrico ed agronomico, il compenso sarà misto: in relazione alle superfici rilevate, per la parte preparatoria (articoli 16, 17, 18, 19) e discrezionale per i successivi elaborati (art. 63).

SEZIONE IV

Rilievi ed opere stradali ed idrauliche

Art. 25. — Per i rilievi inerenti ad opere stradali ed idrauliche, le competenze spettanti al dottore agronomo sono le seguenti:

a) rilievo planimetrico in scala 1:1000 o 1:2000:

fino a 40 quote per km. distribuite in sez. trasv. sparse: L. 1200 per km.;

da 41 a 80 quote id. id.; L. 2000 per km.;

da 81 a 120 quote id. id.: L. 3000 per km.;

oltre 120 quote id. id.: L. 3600 per km.

b) disegni di profili di strade, canali, ecc., riprodotti in scala 1:1000, 1:2000 ed oltre nel senso delle distanze:

per profili fino a 20 distanze parziali (quote di terreno), per km.: L. 500;

da 21 a 40 id. id. per km.: L. 600;

da 41 a 60 id. id. per km.: L. 900;

oltre 60 id. id. per km.: L. 1200;

c) disegni delle sezioni in scala 1:200 e calcoli delle superficie e dei movimenti di terra:

per sezioni trasversali fino a m. 25 di larghezza, L. 90 ciascuna;

per sezioni trasversali fino a m. 50 di larghezza, L. 120 ciascuna.

TERZA CATEGORIA

Competenze valutate in relazione al lavoro eseguito, secondo quote percentuali dei valori e dei costi delle opere.

SEZIONE I

Stime e divisioni

CLASSE I. — *Stime e divisioni di beni immobili*

Art. 26. — Le stime del valore dei beni stabili possono essere:

Stime sommarie: se esprimono un semplice parere scritto sul valore commerciale dei fondi rustici;

Stime sintetiche: se risultano dal conteggio dei principali elementi influenti sul valore e sono corredate di relazione sintetica del risultato;

Stime analitiche: se risultano dal conteggio di tutti gli elementi influenti sul valore e sono corredate di relazione del risultato.

Art. 27. — Per stime di fondi rustici, situati in piano, in condizioni di facile accesso, le competenze spettanti al dottore agronomo sono le seguenti:

VALORE STIMATO	Sommaria %	Sintetica %	Analitica %
Fino a L. 100.000		a vacazione	
Sul di più di Lire:			
100.000 e fino a 500.000	0,80	1 —	4 —
500.000 » » » 1.000.000	0,40	0,60	2 —
1.000.000 » » » 2.500.000	0,30	0,50	1 —
2.500.000 » » » 5.000.000	0,20	0,30	0,70
5.000.000 » » » 10.000.000	0,15	0,20	0,50
10.000.000 » » » 20.000.000	0,10	0,15	0,40

Per importi superiori ai massimi sopra indicati, gli onorari saranno concordati di volta in volta fra le parti.

Per i fondi rustici di colle o di monte, in condizioni di stima laboriosa e disagevole, la precedente tabella può essere aumentata fino al 50 per cento.

Art. 28. — Per le stime di terreni esclusivamente boschivi, ivi comprese le operazioni di numerazione, martellatura e cubatura delle piante (personale coadiutore a carico del committente): oltre ai compensi a tempo ed ai rimborsi, sarà dovuto al dottore agronomo un compenso discrezionale, a percentuale dei valori stimati, commisurabile alla entità e difficoltà della elaborazione tecnica (specie boschiva, metodi impiegati, giacitura ed accessi, ecc.), nonchè alle responsabilità inerenti allo scopo della perizia.

In ogni caso le percentuali dovute non saranno inferiori a quelle massime stabilite dall'art. 27.

La disposizione del comma precedente si applica anche rispetto alle operazioni parziali che al tecnico fossero demandate (valutazione della massa legnosa e dell'incremento, prezzo di macchiatico, ecc.).

Art. 29. — Per la stima di fabbricati per industrie agricole e macchinari relativi, nonchè di fabbricati per la manipolazione di prodotti del suolo, la tabella di cui all'art. 27 è aumentata del 20 per cento.

Art. 30. — I tipi uniti alle stime, quando siano indispensabili o richiesti dal committente, saranno compensati a parte, come anche le operazioni speciali occorrenti per la verificazione dei confini, il frazionamento, le misure di appezzamenti, nonchè per l'accertamento della proprietà.

Art. 31. — Le stime per determinare il valore locativo degli immobili, vengono compensate applicando le aliquote delle stime di cui all'art. 27, all'importo di dodici volte il canone determinato.

Art. 32. — Quando la stima deve servire per divisioni patrimoniali e si procede a preparazione di bilanci, formazione di lotti ed assegnazione di quote, le competenze riportate nella tabella di cui all'art. 27 vengono aumentate dell'8 per cento per ogni quota di assegnazione.

Art. 33. — Le eventuali operazioni di confinazione, richieste espressamente dai committenti durante le operazioni di divisione, saranno pure compensate a parte, a vacazioni. Saranno anche computate a parte, a vacazioni o secondo le rispettive voci di tariffa, tutte le operazioni accessorie attinenti ai progetti di divisione, quali piante, rilievi, misurazioni, progetti, reparti di rendite, note tecniche, disegni, cessioni, trattative occorse per la divisione e formazione delle quote, ecc.

Art. 34. — I tipi di frazionamento per volture catastali, quando siano in dipendenza di un progetto di divisione di beni rustici redatto dallo stesso perito, vanno compensati a vacazioni, a norma dell'art. 2.

Art. 35. — L'opera del perito incaricato di un riparto per stabilire le quote a carico di fondi rustici per eventuali contributi di bonifica, utenze stradali, ratizzi di irrigazione, ecc., è pure compensata a vacazioni a norma dell'art. 2.

Art. 36. — L'esame ed il parere su di un progetto già redatto, seguito da relazione critica, sono compensati in misura variante dal 10 al 20 per cento dell'onorario spettante al progetto esaminato.

Art. 37. — Le perizie che debbono essere asseverate con giuramento vengono retribuite con l'aumento del 10 per cento sull'onorario normale; ma nessuno speciale compenso è dovuto per il tempo occorso alla asseverazione.

Art. 38. — I rilievi geometrici in generale sono compensati a norma degli articoli 17, 19 e 20 della presente tariffa.

CLASSE II. — *Scorte.*

Art. 39. — Le stime di scorte vive e morte vengono compensate in base alla seguente tabella:

VALORE STIMATO	Scorte vive %	Scorte morte %	Scorte in terra e frutti pendenti %
fino a L. 50.000		a discrezione	
sul di più di Lire:			
50.000 e fino a 200.000 . .	0,50	0,70	1,20
200.000 » » » 500.000 . .	0,45	0,65	1 —
500.000 » » » 1.000.000 . .	0,40	0,60	0,80
oltre le L. 1.000.000	0,35	0,55	0,60

CLASSE III. — *Stime tabacchi e lavori sulla tecnica dei tabacchi.*

Art. 40. — Sulla stima dei tabacchi in foglie, allo stato sciolto, per conto di privati, spetta al dottore agronomo un compenso di L. 50 per ogni quintale o frazione di quintale periziato; se il tabacco è invece lavorato il compenso si eleva a L. 75 per quintale, esclusi i frasami.

Per la direzione tecnica, comprendente l'acquisto, l'assistenza tecnica, la classifica e la vendita allo Stato, il compenso minimo sarà, per i primi cento quintali introdotti in magazzino, del 3 per cento sull'importo globale liquidato dalla Commissione di perizia e del 2 per cento sulla eccedenza. Se la direzione tecnica è saltuaria, il compenso minimo si ridurrà al 2 per cento per i primi 100 quintali ed all'1,50 per cento sull'eccedenza.

Le visite saltuarie e le consultazioni tecniche sopra luogo saranno compensate con L. 1000 al giorno, oltre quanto è stabilito nella parte seconda delle vigenti tariffe professionali.

Per la rappresentanza del concessionario innanzi alla Commissione di perizia, il compenso minimo sarà di L. 5000 per partite sino a 100 quintali di tabacco; per le quantità eccedenti spetterà il 0,25 per cento sull'importo globale liquidato dalla Commissione di perizia.

Per gli arbitrati, in tutte le controversie, per ogni partita, il compenso minimo sarà di L. 500 sino a quintali 5 di tabacco, di L. 100 a quintale per quintali 6 a quintali 10; di L. 75 per l'eccedenza sino a quintali 25; di L. 60 a quintale per l'eccedenza sino a quintali 50 e di L. 50 a quintale per tutte le altre eccedenze, oltre al rimborso delle spese di viaggio.

Per le concessioni a manifesto valgono le competenze fissate biennalmente per i periti dalla Direzione dei monopoli.

SEZIONE II

Costruzioni rurali e industriali agrarie.

Art. 41. — Per l'applicazione delle tabelle di cui all'art. 42 valgono le seguenti definizioni:

Progetto o studio preliminare è l'individuazione dell'opera nei suoi elementi fondamentali, con schizzi o relazione sommaria e con valutazione approssimativa. E' retribuito in misura compresa tra il 15 ed il 30 per cento dell'onorario stabilito per il progetto definitivo.

Progetto di massima è l'individuazione dell'opera con disegni schematici e con un preventivo sommario.

Preventivo è il computo del quantitativo dei materiali occorrenti nei rispettivi prezzi unitari, eseguito in modo che possa servire di base alla esecuzione dei lavori anche in appalto.

Dettagli di esecuzione sono i disegni, le misure e quanto altro si rende necessario per la esecuzione dei modelli, ove occorrano, e per la materiale effettiva esecuzione dell'opera.

Direzione è l'ordinamento e la distribuzione dei lavori durante la loro esecuzione.

Misura e valutazione dell'opera si intendono la misurazione e la stima dell'opera durante i lavori ed al compimento di essi.

Art 42. — Per il progetto di:

a) Fabbricati di abitazioni semplici di campagna: fabbricati con grandi spazi vuoti di costruzione e di distribuzione assai semplici come magazzini, tettoie, fienili, essiccatoi da tabacco, concimaie, ecc.; lavori in terra, muri di sostegno, di rivestimento, di sponde, briglie, ecc.; strade di campagna tombini, ponticelli, canali, esclusi i manufatti; bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, vasche con o senza rivestimento impermeabile; macchinario semplice, ecc.; l'ammontare delle competenze, in quote percentuali del costo dell'opera, è il seguente:

COSTO DELL' OPERA	Progetto di massima	Progetto definitivo	Preventivo di spesa	Capitolato e trattative con appaltat.	Dettagli di esecuzione	Liquidazione	Direzione dei lavori	Totale
fino a L. 100.000 .	0,70	1,60	0,70	0,40	0,35	1,25	2,50	7,50
sul di più fino a Lire:								
400.000	0,60	1,40	0,55	0,35	0,30	1 —	2,20	6,40
800.000	0,45	1,20	0,50	0,30	0,25	0,80	2 —	5,40
2.000.000	0,40	0,95	0,45	0,25	0,20	0,65	1,80	4,70
4.000.000	0,35	0,80	0,40	0,20	0,20	0,50	1,65	4,10
8.000.000	0,30	0,55	0,35	0,20	0,15	0,35	1,50	3,40
oltre 8.000.000 . .	0,25	0,45	0,30	0,15	0,15	0,30	1,40	3 —

b) Fabbricati per ricovero di animali, per industrie agricole e per la manipolazione dei prodotti del suolo (cantine, oleifici, bigatterie, fabbriche di prodotti chimici per agricoltura, di conserve alimentari, ecc.); strade ordinarie con speciali difficoltà, manufatti stradali; bonifiche ed irrigazioni a sollevamento meccanico; macchinari complessi; aumento del 40 per cento sulla precedente tabella di tariffe *a*).

c) Per le costruzioni in cemento armato e per gli impianti per industrie agricole, fatti a mezzo di ditte o imprese, le quali compilano i relativi progetti e preventivi, le competenze si potranno ridurre a quella della esibizione degli elementi necessari alla compilazione dei detti progetti, del loro esame, delle trattative, della scrittura del contratto, della sorveglianza dell'esecuzione e collocamento in opera e del collaudo.

Art. 43. — I rilievi e le ricerche preliminari, che eventualmente si rendessero necessari per la compilazione di taluno dei progetti di cui all'articolo precedente, saranno compensati a parte.

Quando l'esecuzione dell'opera venga effettuata in economia, l'onorario corrispondente alla direzione e liquidazione viene aumentato del 50 per cento. Tale aumento è calcolato in base all'importo del lavoro risultante dal preventivo, escluse le cifre degli imprevisti; per la direzione e liquidazione è calcolato in base all'importo risultante dallo stato finale dei lavori.

Nella percentuale del progetto di massima è compreso un preventivo sommario dell'importo del lavoro.

Per il progetto esecutivo, se anche non preceduto dal progetto di massima, si considera la somma delle percentuali per progetto di massima e per progetto definitivo.

Quando il lavoro sia a distanza superiore a cinque chilometri dalla residenza del dottore agronomo, saranno corrisposte oltre le suddette competenze, anche le vacazioni per il tempo impiegato nell'andata e ritorno.

Nei lavori di riduzione di fabbricati le quote percentuali relative al progetto e preventivo potranno elevarsi ad una volta e mezzo, ed anche, in casi speciali, al doppio di quelle portate dalle superiori tabelle; quelle relative alla direzione e liquidazione potranno essere, a scelta del perito, commisurate a vacazioni.

Art. 44. — Non è compresa, nel compenso fissato all'art. 42, lett. *a*) per la direzione dei lavori, l'assistenza continua sul lavoro per la sorveglianza dell'esatta esecuzione del progetto e sulla qualità dei materiali adoperati. Ove a questa il committente non provveda ed il direttore, ritenendola necessaria, vi provveda con personale di sua fiducia, il compenso per la direzione stessa viene aumentato del 25 per cento.

Del pari, allorquando il direttore dei lavori non è lo stesso progettista, il compenso relativo verrà aumentato del 20 per cento.

Trattandosi del progetto di un'« opera tipo » da ripetere più volte in modo identico o con lievi varianti, la tariffa varrà per l'opera tipo, mentre al secondo od ai successivi elaborati sarà applicata una riduzione del 50 per cento sull'importo totale.

Art. 45. — Gli onorari da corrispondersi per i progetti o studi di esecuzione mancanti di qualcuno degli elementi necessari (disegno e dettagli, analisi dei prezzi unitari, computo metrico dettagliato, computo estimativo del lavoro, capitolato d'appalto, relazione), verranno ridotti in base alla ripartizione dell'onorario totale tra gli elementi predetti, risultanti dalla seguente tabella.

Disegni e relazione	L.	0,45
Capitolato e analisi	»	0,15
Computo e stima	»	0,40
Totale . . .	L.	1 —

SEZIONE III

Liquidazione di danni.

Art. 46. — Oltre i rilievi eventuali, calcoli, ecc., da computare a parte, e a vacazioni, il compenso è il seguente:

a) incendi: 2 per cento sull'ammontare del danno fino a L. 50.000; 1,50 per cento sull'ammontare del danno sul di più di L. 50.000 fino a L. 150.000; 1,25 per cento sull'ammontare del danno sul di più di L. 150.000 fino a L. 300.000; 1 per cento sul di più di L. 300.000 indipendentemente da qualsiasi detrazione per vetustà, insufficienza di assicurazione, ecc.;

b) grandine: a vacazioni, a norma dell'art. 2 lettera *e*) o comunque con un compenso pari al 2 per cento dell'ammontare del danno liquidato;

c) danni varii di fondi rustici (relativi ad affittanze, contratti di mezzadria, ecc.): a vacazioni o comunque con un compenso dell'1,50 per cento sull'ammontare del danno.

Sezione IV
Collaudi.

Art. 47. — Il collaudo si riferisce, tanto all'opera dell'esecutore del lavoro, quanto a quella del tecnico direttore.

Sono di spettanza del collaudatore, oltre la verifica di misure del lavoro ed il controllo della contabilità, della qualità e dell'efficienza dei materiali in opera e della regolare esecuzione delle opere, anche la redazione dei verbali d'accesso, la compilazione della relazione di collaudo e degli eventuali certificati richiesti.

Art. 48. — Per lavori eseguiti a « forfait » senza esame di contabilità, oltre le competenze per visite, rilievi, rimborsi di cui all'art. 67, ecc., sono dovuti i compensi seguenti:

L.	1 — % fino a	L. 100.000
»	0,85 % sul di più fino a . . .	» 300.000
»	0,70 % sul di più fino a . . .	» 600.000
»	0,55 % sul di più fino a . . .	» 1.500.000
»	0,40 % sul di più fino a . . .	» 3.000.000
»	0,25 % sul di più fino a . . .	» 5.000.000
»	0,15 % oltre	» 5.000.000

Per i lavori eseguiti a misura, secondo le norme stabilite dal Genio civile, Provincie e Comuni, le competenze suddette vengono raddoppiate.

Art. 49. — Se il collaudatore, per patto espresso, interviene anche come arbitro inappellabile ed amichevole compositore delle controversie che insorgono in seguito al collaudo tra l'impresario e il committente, le suddette aliquote saranno aumentate del 50 per cento.

La remunerazione fissata per i collaudi sarà calcolata sull'importo delle riserve discusse, indipendentemente dal loro accoglimento.

Sezione V
Assistenza tecnica ed economico-agricola.

Art. 50. — Assistenza nelle contrattazioni per:

a) compra-vendita di beni rustici: fino a L. 1.000.000: L. 0,80 per cento; per il di più, fino a L. 2.500.000: L. 0,60 per cento; oltre le L. 2.500.000: L. 0,40 per cento;

b) locazione di fondi rustici fino a L. 50.000: L. 4 per cento; per il di più fino a L. 300.000: L. 1,50 per cento; oltre le L. 300.000: L. 1 per cento.

Il compenso va calcolato esclusivamente sul canone del primo anno di affitto.

Esame e compilazione dei conti colonici:

quota percentuale da applicarsi sul complessivo del dare e dell'avere: L. 1 per cento.

Sezione VI
Progetti di trasformazioni fondiarie.

Art. 51. — Per i progetti di trasformazione fondiaria, agraria o di bonificamento agrario o bonifica integrale, da compilarsi a norma della legge fondamentale 29 luglio 1927, n. 1509, ed altre, comprendenti:

a) relazione tecnica economica dei miglioramenti progettati;

b) planimetrie dei terreni con indicazione della divisione eventuale dei fondi e dei lavori progettati;

c) disegni e computi metrici delle opere di miglioramento progettate (fabbricati, sistemazioni dei terreni, strade e fossi di scolo, piantagioni, ecc.);

d) tipi catastali del nuovo e del vecchio catasto, relativamente alle parcelle da migliorare, spettano al dottore agronomo i seguenti compensi:

per progetti fino a	L. 1.500.000	il 3,50 %
sul di più fino a	» 3.000.000	il 3 — %
sul di più fino a	» 6.000.000	il 2,50 %
sul di più fino a	» 15.000.000	il 2 — %
oltre le	» 15.000.000	l' 1,50 %

Art. 52. — Qualora il dottore agronomo assuma anche la direzione dei lavori, la tariffa di cui all'articolo precedente sarà aumentata del 30 per cento.

Art. 53. — I compensi per i progetti di massima non seguiti da progetto definitivo, e da servire di esame preliminare alle operazioni di trasformazione fondiaria, sono pari al 15 per cento delle tariffe di cui a questa sezione, sempre che non debbano valutarsi secondo le norme dell'art. 63.

Sezione VII
Consulenza e curatela di aziende agricole e agricolo-industriali.

Art. 54. — Le disposizioni di questa Sezione non sono applicabili nei confronti dei dottori agronomi che esplichino in maniera continuativa ed esclusiva la propria attività professionale presso un'azienda agricola o similare.

Art. 55. — Il dottore agronomo al quale sia affidata la consulenza di un'azienda agricola o agricolo-industriale per l'insieme delle attività produttive che si svolgono nell'azienda stessa, viene compensato in conformità della seguente tabella:

il 3 % sulla produzione lorda sino a L. 500.000;
il 2,50 % sul di più sino a L. 1.500.000;
il 2 % sul di più oltre L. 1.500.000.

Sono compensate a parte, con equa riduzione sulle rispettive tariffe, tutte le prestazioni che implichino progetti, consulenze, arbitrati, ecc., e che esulano dalla normale attività che si richiede ad un dottore agronomo consulente.

Art. 56. — La consulenza limitata ad alcune attività della azienda, viene compensata a discrezione, secondo le norme della categoria quarta.

Art. 57. — La consulenza saltuaria, ossia limitata a talune prestazioni professionali del dottore agronomo, viene compensata a norma delle tariffe relative alle prestazioni stesse.

Art. 58. — La tariffa percentuale delle interessenze deve essere applicata per intero sulla produzione lorda di spettanza padronale della azienda nei contratti di conduzione a mezzadria e forme similari, nonchè per l'affittanza mista, per quanto si riferisce agli eventuali prodotti in compartecipazione.

Nel caso della conduzione in economia diretta, la percentuale della interessenza sulla produzione lorda viene ridotta del 30 per cento.

Art. 59. — L'opera professionale prestata da un dottore agronomo per curatela di aziende, viene compensata tenendosi conto del valore dei beni, della durata dell'incarico e dei risultati conseguiti.

Art. 60. — Nelle amministrazioni relative a sequestri, controversie, divisioni e operazioni simili di durata indeterminata, l'onorario del dottore agronomo va computato a discrezione.

Art. 61. — Ai dottori agronomi specializzati (in enologia, elaiotecnia, ortifrutticoltura e giardinaggio, zootecnia e caseificio, economia montana) che prestano la loro consulenza in aziende agrarie specializzate, in cantine, caseifici, oleifici e simili, il compenso percentuale di cui all'art. 55 può essere aumentato fino al massimo di un terzo, a seconda dell'importanza dell'azienda.

Art. 62. — Eguale aumento spetta al dottore agronomo che esplichi la propria consulenza presso aziende agrarie in via di trasformazione o di bonifica, o presso quelle poste in località disagiate.

Quarta categoria
Competenze valutate a discrezione.

Art. 63. — In questa categoria sono comprese le competenze la cui determinazione non può farsi, nè in base al tempo impiegato, in quanto elemento secondario in confronto alle attitudini del professionista incaricato, nè in base al valore del loro oggetto, in quanto difficilmente si può concretare in cifre. In tali casi il compenso dovuto al dottore agronomo deve essere determinato discrezionalmente, tenendo calcolo della importanza dell'incarico, dello studio, del tempo occorso, del valore della controversia e del pregio intrinseco dell'opera.

In generale a questa categoria appartengono tutte le prestazioni di consulenza in qualsiasi materia, le quali non siano necessariamente connesse ad un incarico della prima e della seconda categoria ed in particolare:

a) inchieste o ricerche agricole industriali, o d'indole scientifico-agraria;

b) confronto tra diversi sistemi di produzione, classificazione dei terreni;

c) assestamento forestale, piani di utilizzazione boschiva;

d) impianti di contabilità agraria;

e) giudizi arbitrali, risoluzione ed intervento in controversie anche giudiziarie;

f) stipulazione di contratti speciali, trattative per forniture continuative, senza carattere di mediazione, stipulazione di convenzioni per servitù, diritti d'acqua, confini, transazioni, costituzione di società, ecc.;

g) prestazioni relative a vendite, permute, cessioni;

h) memorie o perizie orali e scritte davanti alle Autorità giudiziarie, ecc.;

i) intervento a sessioni e congressi su argomenti tecnici o misti, quando non siano necessari per l'adempimento di un incarico delle altre tre categorie prevedute da questa tariffa;

l) giudizi di accertamento di qualità, quantità e convenienza economica delle produzioni dell'agricoltura e delle industrie agrarie, anche per gli effetti che hanno su di esse in ogni senso le operazioni della tecnica e delle azioni esteriori;

m) relazioni relative ai lavori per miglioramenti, trasformazioni e bonificamenti di tenute ed imprese agrarie, escluse le costruzioni rurali, rilevamenti topografici, ecc., già calcolati secondo le tabelle precedenti, nonchè i lavori e gli incarichi riguardanti in generale la coltivazione, la stima, il commercio e la utilizzazione delle piante agrarie e dei loro prodotti, ortofrutticoltura, giardinaggio, ecc.;

n) relazioni, verbali, certificati, annotazioni probatorie autenticate, ricorsi, istanze, reclami, pareri scritti e orali, ricerche di documenti, esame di incarti, ecc.;

o) corrispondenze ordinarie e consulenze non costituenti elemento necessario all'esecuzione di un incarico già compensato ad opera.

Art. 64. — Gli onorari per le prestazioni che non sono appositamente contemplate in questa tariffa, vengono stabiliti per analogia.

Art. 65. — Il dottore agronomo, per la migliore esecuzione dei lavori affidatigli può assumere dei collaboratori, fermo il disposto dell'art. 2232 del Codice civile.

PARTE II
Diritti accessori

Diritti fissi, indennità e rimborsi di spese.

Art. 66. — Al dottore agronomo, oltre le competenze, sono dovuti i seguenti diritti fissi:

le copie di relazioni tecniche, di progetti, di preventivi, di collaudi, ecc., fornite oltre l'originale, sempre dovuto al cliente, saranno rimborsate al prezzo corrente.

Art. 67. — Per indennità di vitto fuori residenza il dottore agronomo avrà diritto a L. 1000 (mille) per la giornata intera, a L. 500 (cinquecento) per mezza giornata. Per la indennità di alloggio il dottore agronomo avrà diritto a L. 500 (cinquecento) per ogni pernottazione fuori residenza, salvo il rimborso integrale della maggiore spesa effettivamente sostenuta.

Art. 68. — Qualora il vitto e l'alloggio siano forniti dal cliente, il dottore agronomo potrà esporre nella sua specifica le altre spese di soggiorno occorsegli.

Art. 69. — Sarà sempre dovuto al dottore agronomo il rimborso:

a) delle spese per canneggiatori, indicatori, manovali necessari alla esecuzione dei lavori in luogo;

b) delle spese di bollo e di registro e di quanto altro sia richiesto dalle leggi finanziarie;

c) delle spese per consulti tecnici, per operazioni non di sua competenza e per consulenti legali, necessari per l'esaurimento dell'incarico ricevuto;

d) delle spese postali, telegrafiche e telefoniche;

e) delle spese di ferrovia in prima classe;

f) delle spese di trasporto per via ordinaria, sia con autoveicoli, sia con carrozze o cavalcature, in misura adeguata al decoro della professione.

Art. 70. — Il dottore agronomo ha diritto di chiedere al committente il deposito di una somma che, in relazione allo ammontare delle spese presunte da anticipare, riterrà necessaria, e durante il corso dei lavori ha altresì diritto ad acconti sino alla concorrenza del cumulo delle spese e del 30 % degli onorari che gli spettano, secondo questa tariffa, per la parte di lavoro fino a quel punto eseguito. Comunque il pagamento a saldo della specifica deve farsi non oltre i 60 giorni dalla consegna della stessa.

Quando l'incarico venga revocato dal cliente, spetta al dottore agronomo, oltre il rimborso delle spese sostenute, l'onorario corrispondente al lavoro fatto a termini dell'art. 2237 del Codice civile.

Art. 71. — Malgrado l'avvenuto pagamento della specifica e salvi gli eventuali accordi speciali fra le parti, la proprietà dei lavori originali, dei disegni, dei progetti e di quant'altro rappresenta l'opera del dottore agronomo resta sempre riservata a quest'ultimo.

La tariffa non riguarda i particolari compensi per diritti di proprietà intellettuale del dottore agronomo per brevetti, concessioni ottenute, in proprio e simili, che saranno da liquidarsi a parte per trattativa privata, caso per caso.

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
GRASSI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 11 novembre 1947, n. 1337.

Esenzione dalla tassa di registro per gli acquisti di navi all'estero.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Gli acquisti di navi all'estero effettuati direttamente da privati italiani e gli atti di rivendita agli stessi delle navi acquistate per questo scopo all'estero dallo Stato italiano sono esenti dalla tassa di registro. Tale esenzione si applica a tutti i contratti che siano registrati entro il 31 dicembre 1947.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano anche ai contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto e non ancora registrati.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CAPPA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1947
Atti del Governo, registro n. 15, foglio n. 6. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 novembre 1947, n. 1338.

Esecuzione degli sfratti nei Comuni nei quali esista una eccezionale deficienza di alloggi.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo 18 ottobre 1946, n. 290;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Nei Comuni, già indicati con decreto del Ministro per l'interno, nei quali non sia stato prorogato, ai termini dell'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 548, il funzionamento dei Commissariati governativi per gli alloggi, continuano ad avere vigore le norme previste dal decreto legislativo 18 ottobre 1946, n. 290, intendendosi sostituita alla competenza del prefetto quella del pretore.

In tali Comuni l'obbligo di sentire il conduttore prima della determinazione del giorno in cui deve aver luogo l'esecuzione delle sentenze od ordinanze di rilascio di immobili destinati ad uso di abitazione è demandato al pretore, che può sentire anche il locatore.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha efficacia fino al 30 giugno 1948.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1947
Atti del Governo, registro n. 15, *foglio n.* 5. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 28 marzo 1947, n. 1339.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della scuola elementare « G. Guacci Nobile » 35° Circolo di Napoli.

N. 1339. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 28 marzo 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in ente morale la Cassa scolastica della scuola elementare « G. Guacci Nobile » 35° Circolo di Napoli e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 maggio 1947, n. 1340.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della scuola elementare di Mongrando (Vercelli).

N. 1340. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della scuola elementare di Mongrando (Vercelli), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 luglio 1947, n. 1341.

Autorizzazione all'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano ad accettare una eredità.

N. 1341. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano viene autorizzata ad accettare la eredità dell'ammontare di circa L. 15.000.000, relitta in suo favore dal defunto signor Annibale Mojolarini, con testamento olografo in data 5 ottobre 1944, con riserva di usufrutto totale a favore della moglie Antonia Fortunati.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 agosto 1947, n. 1342.

Autorizzazione alla Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri di Ferrara ad accettare una donazione.

N. 1342. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico commerciale e per geometri di Ferrara viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 20.000 nominali in titoli di Stato fatta dalla signora Sara Gnudi vedova Chini, allo scopo di istituire un premio di studio intitolato al nome del « Professore Giovanni Chini ».

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *novembre* 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 ottobre 1947, n. 1343.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Santissima Trinità, in Garzola di Como.

N. 1343. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 ottobre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Como in data 29 gennaio 1947, con il quale viene eretta la parrocchia della SS.ma Trinità, in Garzola di Como, con la dote e la circoscrizione territoriale, e viene riconosciuta la personalità giuridica della stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 novembre 1947.

Sostituzione dell'amministratore straordinario dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il proprio decreto in data 30 marzo 1947, con cui venne affidata al dott. Ignazio Gueli l'amministrazione straordinaria dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia con i poteri attribuiti dalla vigente legge al Consiglio centrale e alla Giunta esecutiva di detto ente e con l'incarico di provvedere ad eventuali riforme ed al riordinamento dell'ente stesso:

Vista la lettera in data 10 corrente, con cui il predetto dott Gueli ha rassegnato le dimissioni dall'incarico affidatogli;

Visti gli articoli 1 e 8 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

L'amministrazione straordinaria dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è affidata al dott. Giovanni Battista Laura, prefetto di 1ª classe, in sostituzione del dott. Ignazio Gueli.

Il presente decreto verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1947
Registro Presidenza n. 11, foglio n. 370. — FERRARI

(5096)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 giugno 1947.

Nomina del presidente dell'Ente « Mostra conserve alimentari » in Parma.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni;

Visto lo statuto dell'Ente fiera « Mostra delle conserve alimentari » in Parma, approvato con regio decreto 15 maggio 1939, n. 773;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 5, con cui vengono prorogati sino al 31 marzo 1947 i termini per la cessazione delle gestioni straordinarie affidate ai commissari dall'autorità governativa;

Ritenuta la necessità di affidare la ordinaria amministrazione dell'Ente suddetto, ad un presidente nominato ai sensi del sopracitato regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

L'on. Giuseppe Micheli è nominato presidente dell'Ente « Mostra conserve alimentari » in Parma.

Roma, addì 20 giugno 1947

DE GASPERI — TOGNI

(5099)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1947.

Cessione dei mobili e della biblioteca del soppresso gruppo rionale fascista « Dante Rossi » a favore del Liceo-ginnasio « Michelangiolo » di Firenze.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704;

Vista l'istanza 31 maggio 1947, con la quale il preside del Liceo « Michelangiolo » di Firenze, chiede che siano destinati definitivamente al Liceo, i n. 6 armadi e n. 2306 volumi, di pertinenza del soppresso gruppo rionale fascista « Dante Rossi » già assegnati in uso temporaneo e revocabile a decorrere dal 6 ottobre 1946;

Ritenuto che il Liceo s'impegna a utilizzare perennemente per l'istituto la predetta biblioteca insieme ai mobili, da riparare a proprie spese;

Considerato che la richiesta è da porre in relazione al voto unanime espresso dal Collegio degli insegnanti del Liceo e che si reputa accoglibile;

Visto l'art. 38 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;

Decreta:

I mobili ed i volumi, costituenti la biblioteca del soppresso gruppo rionale fascista « Dante Rossi », descritti nell'unito elenco, che forma parte integrante del presente decreto, sono ceduti al Liceo-ginnasio « Michelangiolo » di Firenze, con obbligo di destinazione perenne allo stesso istituto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1947

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Il Ministro per la pubblica istruzione
GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1947
Registro Presidenza n. 11, foglio n. 212. — FERRARI

(4891)

DECRETO MINISTERIALE 1° novembre 1947.

Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità circa il mantenimento dell'uso di locali in piazza Bovio n. 8, Napoli, per conto della Società Esercizi Telefonici.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto 23 aprile 1925, n. 509, approvante la convenzione stipulata il 30 marzo 1925 fra i Ministeri per le comunicazioni e per le finanze e la Società Esercizi Telefonici (SET) per la concessione del servizio telefonico ad uso pubblico della 5ª zona;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Considerato che, in conseguenza della distruzione da parte delle forze armate tedesche della centrale telefonica in Napoli, la Società Esercizi Telefonici, con sede in Napoli, alla piazza Nolana n. 9, concessionaria dello Stato del pubblico servizio dei telefoni della 5ª zona, ha proceduto all'occupazione, parte mediante decreti di requisizione emessi a favore della SET dal Prefetto di Napoli e parte in virtù di dirette convenzioni con la proprietaria Riunione Adriatica di Sicurtà, di tutti i vani siti a pianterreno, scantinati ed ammezzati del fabbricato in Napoli alla piazza Giovanni Bovio n. 8, di proprietà della Riunione Adriatica di Sicurtà, per la installazione ed il funzionamento della nuova centrale telefonica automatica della Borsa;

Riconosciuto che in forza del decreto legislativo 23 dicembre 1946, n. 533, tutti i locali dello stabile in piazza Giovanni Bovio n. 8, di proprietà della Riunione Adriatica di Sicurtà e di cui il Prefetto di Napoli aveva a suo tempo disposta la requisizione (anche nei confronti dei singoli locatari della Società proprietaria) a favore della SET, dovrebbero da quest'ultima venire restituiti alla data 30 aprile 1947;

Ritenuto che alla SET, per la necessità del pubblico servizio, i detti locali siti nella zona industriale e commerciale della città sono indispensabili nè potrebbero essere sostituibili, soprattutto, per le definitive opere e per gli impianti costruiti ed adattati;

Considerato che nel caso alla SET non possa essere assicurata la continuazione dell'uso dei locali suddetti, ciò potrebbe causare gravi conseguenze ed interruzioni alla continuità del pubblico servizio telefonico che la SET stessa gestisce;

Visto l'art. 180 della legge postale e delle telecomunicazioni approvata con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Ritenuto che ai termini dell'articolo stesso, il mantenimento dell'uso a favore della Società Esercizi Telefonici dei locali suddetti, riveste carattere di pubblica utilità;

Ritenuta la indifferibilità e l'urgenza dell'esecuzione di un provvedimento atto a mantenere lo stato di fatto esistente;

Visto il parere favorevole del Consiglio di amministrazione per le poste e telecomunicazioni in data 7 ottobre 1947;

Decreta:

Art. 1.

Il mantenimento dell'uso di 5 vani scantinati, 13 vani a pianterreno e 17 vani al piano ammezzato del numero civico 8, in piazza Giovanni Bovio in Napoli, descritto nella mappa 2786 - partita 46520 del catasto urbano del comune di Napoli, è dichiarato di pubblica utilità.

Art. 2.

A norma dell'art. 180 della legge postale e delle telecomunicazioni citata in premessa, è dichiarata urgente ed indifferibile, per il mantenimento ed il buon andamento del pubblico servizio, la continuità dell'uso dei locali suindicati per conto della Società Esercizi Telefonici, concessionaria per la 5ª zona dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (Ministero delle poste e delle telecomunicazioni).

Roma, addì 1° novembre 1947

Il Ministro: MERLIN

(4852)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Riassunto delle disposizioni contenute nella circolare n. 39 del 27 novembre 1947 del Comitato interministeriale dei prezzi, riguardante la revisione delle tariffe sull'autostrada Padova-Venezia.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, in base alle facoltà ad esso concesse con circolare n. 39 del 27 novembre 1947, ha disposto quanto appresso:

La Società delle autostrade di Padova e Venezia è autorizzata ad applicare dal 1° dicembre 1947 le seguenti tariffe per i biglietti semplici di andata e ritorno:

motocicli	L. 20
motocarrozzette e vetturette a 12 HP	» 35
1ª categoria:	
autoveicoli oltre 12 HP fino a 18 HP	» 45
2ª categoria:	
autoveicoli oltre 18 HP fino a 27 HP	» 55
3ª categoria:	
autoveicoli oltre 27 HP	» 70
autocarri senza rimorchio	» 90
autocarri con rimorchio	» 135
autobus	» 150

(5095)

Riassunto delle disposizioni contenute nella circolare n. 40 del 27 novembre 1947 del Comitato interministeriale dei prezzi, riguardante le tariffe dei trasporti urbani in concessione.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, in base alle facoltà ad esso concesse, a modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 8 del 29 novembre 1946, ha autorizzato i Comitati provinciali prezzi, dopo aver sentito le Amministrazioni comunali competenti, a consentire in via normale alle aziende esercenti i trasporti urbani in concessione (autofilotramviarie, funicolari, servizi di navigazione interna e similari) di praticare tariffe non superiori a venti volte di quelle bloccate al 31 dicembre 1942.

In via eccezionale, quando risulti accertato un deficit anche nel solo conto di esercizio delle aziende, i suddetti Comitati potranno autorizzare tariffe superiori alle venti volte e fino al limite massimo di venticinque volte di quelle bloccate al 31 dicembre 1942.

Gli aumenti di cui sopra dovranno essere subordinati al ripristino delle facilitazioni esistenti nel 1942 in favore degli operai e degli impiegati.

I prezzi risultanti saranno arrotondati alla lira.

Per le aziende di trasporti extraurbani in concessione, è stato stabilito con altro provvedimento, che le tariffe non potranno superare di regola quelle autorizzate per i trasporti viaggiatori e merci sulle ferrovie dello Stato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 673 del 20 luglio 1947.

(5094)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 138 del 1° dicembre 1947, riguardante le tariffe di alcuni acquedotti

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale prezzi, il Ministero dell'industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 138 del 1° dicembre 1947, ha stabilito quanto appresso:

a) *L'Acquedotto municipale di Torino e la S.A. Acque potabili di Torino* sono autorizzate ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 1500 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati

nel 1942, oltre al 400 %, rispetto al 1942, sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detti sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dalle aziende per il periodo dal 1° dicembre 1947 al 30 giugno 1948, salvo proroga, ferme restanti fino al 30 novembre le maggiorazioni autorizzate col provvedimento prezzi n. 115 del 12 luglio 1947.

b) *La Società Italiana Costruzioni Acquedotti (S.I.C.E.A.) per la gestione dell'Acquedotto di Viterbo* è autorizzata ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 1000 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942, oltre al 400 %, rispetto al 1942, sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detti sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dalla Società per il periodo dal 1° dicembre 1947 al 30 giugno 1948, salvo proroga, ferme restanti fino al 30 novembre 1947 le maggiorazioni autorizzate dal Comitato provinciale prezzi di Viterbo.

c) *L'Acquedotto comunale di Milano* è autorizzato ad applicare i seguenti prezzi per la vendita dell'acqua, oltre il sovraprezzo del 400 %, rispetto al 1942 sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori:

per consumi fino a 2000 mc., L. 8,40 mc.;
per consumi oltre 2000 mc., L. 7,20 mc.;
per case popolari, L. 7,20 mc.;
Istituto case popolari, L. 6 mc.;
Genio militare e Ferrovia, L. 6 mc.;
Opere pie e istituti di educazione, L. 4,80.

Detti prezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dalla società per il periodo dal 1° dicembre 1947 al 30 giugno 1948, salvo proroga, ferme restanti fino al 30 novembre 1947 le maggiorazioni precedentemente autorizzate.

d) *L'Acquedotto De Ferrari Galliera, la Società italiana acquedotto genovese e l'Acquedotto Nicolay di Genova* sono autorizzati ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 1350 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942, oltre al 400 % rispetto al 1942, sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detti sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dal 1° dicembre 1947 al 30 giugno 1948, salvo proroga, ferme restanti fino al 30 novembre 1947 le maggiorazioni precedentemente autorizzate.

e) *Il Consorzio per l'acqua potabile dei Comuni della provincia di Milano* è autorizzato ad applicare il sovraprezzo temporaneo del 1500 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942, oltre al 400 %, rispetto al 1942, sui diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori.

Detti sovraprezzi saranno applicati alle bollette e fatture emesse dal 1° dicembre 1947 al 30 giugno 1948, salvo proroga, ferme restanti fino al 30 novembre 1947 le maggiorazioni autorizzate dal C.P.P. di Milano.

(5097)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Sassari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1945

Con decreto interministeriale 8 settembre 1945, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1945, registro n. 9, foglio n. 378, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di Sassari, di un mutuo di L. 17.400.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1945.

(5104)

Autorizzazione al comune di Brescia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Per l'integrazione del bilancio 1947, il comune di Brescia è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale 9 ottobre 1947, n. 2239; importo L. 60.160.000.

(5105)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale 11 luglio 1947, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1947, registro n. 14, foglio n. 254, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria, di un mutuo di L. 64.996.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(5047)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Modena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale 26 agosto 1947, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1947, registro n. 18, foglio n. 244, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Modena, di un mutuo di L. 14.690.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(5048)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale 25 agosto 1947, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1947, registro n. 18, foglio n. 45, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Napoli, di un mutuo di L. 50.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(5049)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Ravenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale 30 luglio 1947, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1947, registro n. 18, foglio n. 44, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Ravenna, di un mutuo di L. 13.256.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(5050)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Venezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale 30 luglio 1947, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1947, registro n. 14, foglio n. 294, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Venezia, di un mutuo di L. 12.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(5051)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Nuoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale 1° settembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1947, registro n. 17 Interno, foglio n. 373, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di Nuoro, di un mutuo di lire 17.482.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(5052)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 29.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli del Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 85 — Data: 5 agosto 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione: Masullo Vincenzo fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Prestito Redimibile 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 5600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 216 — Data: 21 giugno 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Vicenza — Intestazione: Sona Luigia fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Prestito Redimibile 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 60.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 15 — Data: 27 agosto 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ragusa — Intestazione: Arezzo Gaudenzia fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: Prestito Redimibile 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale: L. 7000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 200 — Data: 13 dicembre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: D'Alonzo Ippolita Stella Ugo e Fedele Romano — Titoli del Debito pubblico: Prestito Redimibile 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale L. 100.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 118 — Data: 5 novembre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione: Rizzo Martino di Francesco: Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 112.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5 — Data: 2 agosto 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cagliari — Intestazione: Montaldo Ignazio Giuseppe fu Vittorio — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 101,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 309 — Data: 3 agosto 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Salerno Vittorio di Raffaele — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita: L. 1400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 26 — Data: 19 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Curti Giuseppina fu Francesco: Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 6 — Rendita: L. 3479.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4533 — Data: 5 marzo 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Rossi Giuseppe fu Augusto — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, al portatore 5 — Capitale: L. 4300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 965 — Data: 7 novembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Puca Maria Concetta fu Francesco e Cech Rosita fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 2 — Rendita: L. 2100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 652 — Data: 7 aprile 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Zappa Tommaso fu Michele — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, al portatore 6 — Rendita: L. 75.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 30 — Data: 15 luglio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova: Intestazione: Gardella Baldassare fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1 — Rendita: L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 163 — Data: 29 marzo 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bologna — Intestazione: Righini Anna di Angelo — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1 — Rendita: L. 50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 237 — Data: 27 dicembre 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Messina — Intestazione: Saccone Sarina di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 %, nominativi 5 — Capitale: L. 7000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 23758 — Data: 8 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Martorano Francesco — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale: L 1300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 213 — Data: 2 marzo 1943 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Modena — Intestazione: Montanari Pia fu Alfredo in Pagliari — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 4 % (1943), nominativi 1 — Capitale: L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 — Data: 7 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Taranto — Intestazione: Pavone rag. Francesco di Nicola — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % (1951), nominativi 10 — Capitale: L. 50.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 14 novembre 1947

(4832) *Il direttore generale*: DE LIGUORO

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Modificazioni al decreto Ministeriale 10 agosto 1947, relativo ai concorsi per titoli ed esami a posti di preside e di direttore negli istituti e nelle scuole d'istruzione media tecnica.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto Ministeriale 10 agosto 1947, col quale sono stati indetti, ai sensi del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, i concorsi per titoli ed esami a posti di direttore e di preside nelle scuole secondarie di avviamento professionale, nelle scuole tecniche e negli istituti tecnici;

Decreta:

Art. 1.

Il testo degli articoli 7, lettera *b*), 8, lettera *b*), 9, lettera *d*), secondo comma, e 10, lettera *b*) del decreto Ministeriale 10 agosto 1947, dalle parole « oppure, ai sensi delle disposizioni » in poi è rettificato nel seguente modo:

« oppure, ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all'art. 29 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, dimostrino di possedere, fin dalla data di entrata in vigore di tale decreto, i requisiti di promovibilità richiesti dall'art. 8 del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1680 ».

Art. 2.

Al primo comma dell'art. 11 del citato decreto Ministeriale 10 agosto 1947, dopo le parole « devono avere » sono aggiunte le altre « alla data del 10 agosto 1947 ».

Art. 3.

La sede di Vicenza indicata al n. 1, colonna (*b*), lettera *b*) (Scuole di avviamento professionale a tipo industriale femminile) della tabella annessa al decreto Ministeriale 10 agosto 1947 è sostituita con quello di Imola; la sede di Pescara indicata al n. 7, colonna (*b*), lettera *c*), della tabella stessa (Istituti tecnici commerciali e per geometri) è sostituita con quella di Penne e la sede di Milano « Mauri » indicata al n. 1, colonna (*b*), lettera *b*) (Scuole di avviamento professione a tipo industriale femminile) è sostituita con quella di Pavia.

Art. 4.

Il termine fissato dall'art. 13 del decreto Ministeriale 10 agosto 1947, per la presentazione delle domande è prorogato a 31 dicembre 1947.

Roma, addì 8 ottobre 1947

(5106) *Il Ministro*: GONELLA

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso per esami a trentanove posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine e d'assistenza (gruppo C) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente provvidenze a favore degli invalidi di guerra e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, recante provvedimenti a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente provvedimenti a favore degli orfani di guerra;

Visti: la legge 25 settembre 1940, n. 1458; il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, ed il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, i quali estendono agli invalidi, agli orfani ed ai reduci della guerra 1940-1943 nonchè agli invalidi, ai reduci ed agli orfani dei caduti per la lotta di liberazione nazionale, le provvidenze già in vigore a riguardo degli invalidi, orfani ed ex cambattenti delle altre guerre;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, recante provvidenze a favore dei chiamati alle armi durante il periodo della guerra 1940-1943;

Visti: il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898, che disciplinano le ammissioni di personale femminile agli impieghi;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, relativo alla graduatoria dei titoli preferenziali per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 5 maggio 1941 n. 370, concernente il riordinamento dei servizi e dei ruoli organici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, riguardante il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle pubbliche Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, che eleva i limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, ed il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207 (art. 8), riguardanti l'esenzione dal possesso del requisito del limite massimo di età per l'ammissione ai concorsi del personale non di ruolo, nonchè altre agevolazioni;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, concernente provvedimenti per l'incremento demografico, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visto l'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, riguardante il computo dei limiti di età nei confronti dei concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, che reca norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 24 febbraio 1947, n. 60, con il quale vengono stabilite alcune agevolazioni per la documentazione da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare le residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, con il quale è stato determinato l'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni statali;

Visto il decreto Ministeriale in data 25 maggio 1942, numero 8121/2030, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1942, al registro n. 9, pagina n 209 con il quale fu bandito un concorso per esami a dodici posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine e di assistenza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Ritenuto che il detto concorso fu indetto per la metà dei posti allora disponibili (ventiquattro), in quanto gli altri dodici posti, in conformità delle disposizioni contenute nel regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, erano stati riservati ai chiamati alle armi, per i concorsi da bandire dopo la cessazione della guerra;

Che, per l'avvenuta sospensione, a tempo indeterminato, di tutti i concorsi già autorizzati ma non espletati, ed a seguito degli eventi di carattere bellico verificatisi, il concorso suddetto deve essere ora revocato;

Considerato che, nel frattempo, si sono verificate altre ventidue vacanze nel ruolo del personale d'ordine e d'assistenza, di guisa che i posti disponibili, in tale ruolo, ascendono attualmente a quarantasei, dei quali dodici da riservare ai reduci, ai sensi delle disposizioni vigenti;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, l'Amministrazione ha facoltà di stabilire che, nei concorsi per i gradi iniziali di ciascun ruolo, il numero dei posti venga fissato in eccedenza a quello dei posti già disponibili, entro il limite, però, delle vacanze che potranno verificarsi nel semestre successivo alla data del bando di concorso, in dipendenza dei collocamenti a riposo d'ufficio;

Considerato che, nel ruolo del personale d'ordine e d'assistenza (gruppo C) entro il termine suindicato e per il detto motivo, si verificheranno altre cinque vacanze nei gradi superiori, per cui i posti da mettere a concorso, in definitiva, risultano in numero di cinquantuno, dei quali dodici debbono essere accantonati per i reduci e trentanove possono essere ricoperti mediante concorso ordinario;

Vista la lettera n. 76869/12106 in data 8 novembre 1946, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato il bando di taluni concorsi per ricoprire posti vacanti nei ruoli dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Decreta:

Art. 1.

E' revocato il concorso per esami bandito con decreto Ministeriale n. 8121/203 dell'8 giugno 1942, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 17 stesso mese, per ricoprire dodici posti vacanti nel ruolo del personale d'ordine e d'assistenza (gruppo C) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 2.

E' indetto un nuovo concorso per esami a trentanove posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine e d'assistenza (gruppo C) dell'Ispettorato generale suddetto.

Sono ritenute valide, agli effetti della partecipazione al presente concorso, le domande già prodotte dagli aspiranti ai dodici posti anzidetti, purchè le stesse risultino presentate in tempo utile e sieno state riconosciute regolari, in conformità delle norme contenute nel concorso ora revocato, sempre che non contrastino alle nórme del presente decreto e purchè ciascuna domanda venga integrata da una dichiarazione (in carta bollata da L. 32) con la quale l'interessato manifesti il proprio intendimento di confermare, per il nuovo concorso, la domanda d'ammissione a suo tempo prodotta per il concorso revocato.

A corredo di tale dichiarazione dovranno, comunque, ripetersi tutti quei documenti di rito i quali, pure essendo stati uniti alla primitiva domanda sieno da rinnovare perchè scaduti di validità.

Al concorso possono partecipare le donne, salva la limitazione di cui all'art. 10 successivo.

Art. 3.

Le domande d'ammissione al concorso debbono essere dirette al Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Servizio affari generali e personale) e debbono pervenire al Ministero stesso, insieme a tutti i documenti richiesti, non oltre il termine di 90 (novanta) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda deve essere redatta su carta bollata da L. 32 ed essere firmata dal candidato il quale è tenuto ad indicare, in essa, il proprio cognome, il nome, la paternità, la data ed il luogo di nascita, nonchè il domicilio cui vanno indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Art. 4.

Per avere titolo a partecipare al concorso, gli aspiranti debbono essere in possesso di uno dei diplomi di ammissione al liceo classico o scientifico od al corso superiore dell'isti-

tuto tecnico o dell'istituto magistrale, oppure di uno dei titoli equipollenti ai diplomi stessi, conseguiti a norma del vecchio ordinamento scolastico (e cioè licenza del corso superiore di scuola ginnasiale o di licenza da scuola tecnica o complementare) ovvero il diploma di licenza da una scuola di avviamento professionale.

Art. 5.

A corredo della domanda debbono essere prodotti i seguenti documenti:

a) uno dei diplomi (in originale od in copia autentica notarile) indicati nell'articolo precedente;

b) estratto dall'atto di nascita (in carta bollata da L. 40) comprovante che il candidato, alla data del presente decreto, ha compiuto 18 anni e non oltrepassato il 35° anno di età.

Il limite massimo di età, come sopra indicato, è elevato di cinque anni per coloro che abbiano prestato servizio militare in reparti combattenti, oppure rivestano la qualifica di ex patrioti combattenti o di reduci dalla deportazione, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, od in qualità di militarizzati od assimilati, ad operazioni di guerra.

Il detto limite di età è elevato a 44 anni:

1) per i mutilati ed invalidi di guerra e della lotta di liberazione nazionale, a favore dei quali siano stati liquidati, o siano in corso di liquidazione, pensioni od assegni privilegiati di guerra, purchè rientrino nelle prime otto categorie di pensione.

Sono perciò esclusi, da tale beneficio, gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli indicati nelle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 5 della categoria 10ª della tabella *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 875, e nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

2) per gli ex combattenti ed assimilati, i quali risultino decorati al valore militare o abbiano conseguito promozione per merito di guerra.

Sono però esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

Inoltre il limite massimo di età è aumentato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno, per ogni figlio vivente alla medesima data.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non superino i 45 anni di età.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computabile, agli effetti dei limiti di età, il periodo di tempo indicato all'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta agli aspiranti che sono impiegati di ruolo, in servizio dello Stato, nonchè al personale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio comunque espletato, ovvero raggiunga almeno due anni di lodevole servizio prestato con mansioni proprie del ruolo per cui è indetto il concorso;

c) il certificato in carta bollata da L. 24, di cittadinanza italiana.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata debitamente riconosciuta;

d) il certificato, in carta bollata da L. 24, rilasciato dall'autorità competente, che dimostri come l'aspirante abbia il pieno godimento dei diritti politici; ovvero, nel caso d'insufficienza di età, che egli non sia incorso in alcuna delle sanzioni che comportano la perdita dei diritti politici;

e) il certificato, in carta bollata da L. 24, di regolare condotta morale e civile da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio e la sua abituale residenza da almeno un anno; e, nel caso di permanenza minore, anche altro certificato, da rilasciarsi dal sindaco del Comune, ove il candidato ha avuto la precedente residenza entro l'anno;

f) il certificato, in carta da bollo da L. 24, d'un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario comunale, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Gli aspiranti invalidi di guerra o per la lotta di liberazione nazionale, debbono produrre un certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre i candidati a visita medica di controllo da parte dell'ufficio sanitario delle Ferrovie dello Stato, al fine di accertare se essi risultino fisicamente idonei al disimpegno delle mansioni proprie del personale d'ordine dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

g) il certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata da L. 60;

h) il documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure il certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva.

Coloro i quali hanno prestato servizio militare di guerra ed i cittadini che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato od in qualità di militarizzati od assimilati, ad operazioni di guerra, debbono produrre, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, nonchè una dichiarazione integrativa dell'autorità militare, da cui risulti esplicitamente, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la partecipazione dell'interessato ad azioni di guerra.

Coloro che sono stati imbarcati su navi mercantili durante la guerra debbono provare tale circostanza mediante esibizione di apposito documento dell'autorità marittima competente.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati, sono tenuti a provare tale loro qualità mediante il decreto di concessione della relativa pensione, oppure con il certificato mod. 69-*bis*, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, e con l'attestazione, da parte della competente rappresentanza provinciale dell'« O.N.I.G. » da cui risultino altresì indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta, al candidato, la qualità d'invalido ai fini della di lui iscrizione nei ruoli provinciali (art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312).

Tale attestazione deve essere vidimata dalla sede centrale dell'« O.N.I.G. ».

Gli orfani dei caduti in guerra ed i figli degli invalidi di guerra, nonchè i rispettivi assimilati, debbono dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato, in carta bollata da L. 24, del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione e la assistenza degli orfani della guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la presentazione della dichiarazione mod. 69-*bis*, rilasciata, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta bollata da L. 24, del sindaco del Comune di residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

La qualifica di partigiano ex combattente può essere comprovata, in via provvisoria, da attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, purchè entro il termine massimo di tempo che verrà stabilito all'uopo, l'interessato provveda a regolarizzare la propria qualifica preferenziale mediante altra attestazione da rilasciarsi dalla competente Commissione, nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione o di civile reduce dalla prigionia deve risultare da attestazione del Comune di residenza, convalidata dal prefetto.

Le anzidette attestazioni debbono essere rese su carta bollata da L. 24 ed essere debitamente legalizzate;

i) lo stato di famiglia, in carta bollata da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante ha il suo domicilio; tale certificato non è richiesto ai celibi;

k) la fotografia recente, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Tutti i documenti debbono essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) ed *i*) non sono da ritenere validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza gli italiani non regnicoli.

Gli aspiranti che sieno impiegati di ruolo in servizio attivo presso una Amministrazione statale, possono esimersi dal produrre i documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*) ed *h*), primo comma, purchè esibiscano una copia dello stato matricolare da rilasciarsi dall'Amministrazione cui appartengono.

I concorrenti non impiegati di ruolo i quali si trovino sotto le armi, hanno facoltà di produrre, in luogo dei certificati di

cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) ed *h*), primo comma, un certificato (in carta da bollo da L. 24) del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano.

Art. 6.

Tanto la domanda quanto i documenti sopra indicati, debbono pervenire al Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Servizio affari generali e personale), senza riserve, entro il termine previsto dall'art. 3 del presente decreto, e la domanda non deve contenere alcun riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione, anche se appartenente allo stesso Ministero dei trasporti, eccezione fatta per il titolo di studio originale.

I candidati i quali, nei termini stabiliti, faranno pervenire, oltre la domanda, documenti non regolari, potranno ugualmente, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, essere ammessi al concorso con riserva, da parte dell'Amministrazione stessa, di deliberare sulla definitiva ammissione dopo che gli interessati avranno regolarizzato la documentazione entro il termine perentorio che all'uopo potrà essere loro fissato.

Coloro che si trovino sotto le armi o risiedano fuori del territorio nazionale e coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, avranno facoltà di produrre, entro il termine normale, la sola domanda, con l'obbligo di far pervenire i documenti prescritti non oltre il decimo giorno antecedente a quello in cui avranno inizio le prove scritte d'esame.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine normale utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere in possesso alla data del presente decreto, salvo quanto è disposto a favore dei coniugati, dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

L'ammissione può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 7.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande il Ministero farà pervenire ai concorrenti l'invito a presentarsi agli esami.

Gli esami stessi consteranno di due prove scritte e di una orale; le prove scritte avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto Ministeriale.

Anche la prova orale avrà luogo in Roma, in data che verrà comunicata tempestivamente agli interessati.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove di esame dovranno osservarsi le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice verrà nominata dal Ministro e sarà composta come segue:

un funzionario amministrativo di gruppo *A* dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di grado non inferiore al 5°, presidente;

due funzionari di gruppo *A* dell'Ispettorato generale medesimo, di grado non inferiore al 6°, membri;

due funzionari di gruppo *A* dell'Ispettorato generale, di grado non inferiore al 7°, membri;

un funzionario di gruppo *A* o *B* dell'Ispettorato generale, di grado non inferiore al 9°, segretario.

Art. 10.

Saranno ammessi alla prova orale soltanto i candidati i quali avranno ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

La prova orale s'intenderà superata se i candidati otterranno in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva verrà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

La graduatoria di merito degli idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva, tenendo presenti, a parità di voti, i diritti preferenziali stabiliti dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed integrazioni.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, in relazione al numero dei posti conferibili, tenendo però conto dei diritti di precedenza e di preferenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti stabiliti dalle disposizioni in vigore.

Peraltro le donne, le quali siano classificate, in ordine di merito, tra i primi trentanove della graduatoria, saranno comprese fra i vincitori del concorso limitatamente al numero massimo di dodici (12) e pertanto resteranno escluse da qualsiasi diritto tutte quelle donne che risultassero classificate in eccedenza al limite massimo di dodici, come sopra stabilito.

Art. 11.

I concorrenti che supereranno gli esami, ma che eccederanno il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a ricoprire i posti che potranno rendersi successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 13° del personale d'ordine e d'assistenza (gruppo *C*).

Coloro che allo scadere del periodo d'esperimento fossero invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà, allo stesso Consiglio di amministrazione, di prorogare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso saranno corrisposti, durante il periodo di prova, un assegno mensile ragguagliato al dodicesimo dello stipendio iniziale del grado 13° del personale d'ordine e d'assistenza, e le indennità previste dagli articoli 2 e successivi del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

Art. 14.

Le prove di esame si svolgeranno in conformità del programma come appresso stabilito:

A) *Prove scritte*:

1) composizione in lingua italiana;

2) soluzione d'un problema di aritmetica elementare che verrà proposto sugli argomenti seguenti:

le quattro operazioni fondamentali sui numeri interi, decimali e frazionari;

sistema metrico decimale - Numeri complessi;

rapporti e proporzioni numerici. Proporzionalità diretta ed inversa. Regola del tre semplice e tre composto;

3) la trascrizione del tema di aritmetica servirà come saggio di calligrafia.

B) *Prova orale*:

1) diritti e doveri dell'impiegato;

2) nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato ed in particolare sull'ordinamento dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

3) nozioni sulla legge e sul regolamento per la contabilità generale dello Stato;

4) nozioni sulla tenuta degli archivi;

5) nozioni elementari di statistica;

6) elementi di storia d'Italia, dal 1821 ai giorni nostri;

7) elementi di geografia d'Europa e particolarmente d'Italia;

8) saggio di dattilografia.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 agosto 1947

Il Ministro: CORBELLINI

(4904)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.